



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.16415/2018 R.G.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza dell'**1/7/2022**, promossa da:

-ALAIAC Luigi, nato a Lequile (LE) il 27/7/1958, residente a Copertino (LE), rappresentato e difeso, con mandato in margine al ricorso, dagli Avvocati Silvia De Maglio e Luca Putignano

Ricorrente

C O N T R O

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Maggio e Mariateresa Nasso

Resistente

Oggetto: Ripetizione indebito

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 21/12/2018 il ricorrente di cui in epigrafe espone che l'INPS con provvedimento in data 17/5/2016 ha comunicato la indebita erogazione della somma di € 6.892,33 per il periodo 1/1/2014 – 30/6/2016 sull'assegno di invalidità di categoria IO, di cui egli è titolare, lamenta illegittimità di siffatta determinazione, eccependo la genericità della motivazione della richiesta e deducendo irripetibilità delle somme ai sensi dell'art.52 L.88/89, per assenza di dolo da parte sua e chiede dichiararsi non dovuta la somma indicata nella missiva del 17/5/2016, con condanna dell'Istituto a restituire le somme trattenute e a pagare le spese di lite, con distrazione nei confronti dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

Si è costituito in giudizio l'INPS con memoria nella quale contesta il ricorso e ne chiede il rigetto, affermando che l'indebito è scaturito dalla revoca del trattamento minimo per superamento dei limiti reddituali, in conseguenza dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal ricorrente e dalla moglie, e

trae origine dall'invio in data 29/1/2016 della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità con la quale il ricorrente dichiarava per la prima volta la situazione reddituale sulla base dei redditi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.

L'Istituto aggiunge che, a seguito di nuova domanda di ricostituzione della pensione presentata dal ricorrente in data 16/8/2016 nella quale il pensionato dichiarava i redditi personali e del coniuge, a partire dal 2013, con una variazione in diminuzione per i redditi relativi agli anni 2015 e 2016, si è provveduto in data 27/1/2017 a ripristinare il trattamento minimo a partire da Gennaio 2015, riconoscendo in favore dell'istante un credito di € 6.035,68 per il periodo dall'1/1/2015 al 28/2/2017, credito utilizzato per compensare parzialmente il debito oggetto di giudizio che si è perciò ridotto ad € 856,65.

L'INPS deduce che la mancata tempestiva comunicazione dei dati reddituali da parte del pensionato ha indotto in errore l'ente nel versare l'assegno IO e conclude per il rigetto del ricorso.

Tali essendo gli assunti avversi, il ricorso è fondato solo in parte e va accolto nei limiti di cui in motivazione.

Occorre, infatti, ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).

Nel caso in esame la missiva inviata dall'INPS in data 17/5/2016, allegata al ricorso, indica compiutamente il periodo in cui è stata indebitamente erogata la somma e il motivo che ha determinato l'indebito e cioè la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo.

Dal canto suo, parte ricorrente non ha allegato, né documentato di aver trasmesso all'INPS annualmente le dovute comunicazioni reddituali.

Pertanto, poiché non è contestato da parte ricorrente che l'INPS sia venuto a conoscenza della sua situazione reddituale soltanto a seguito dell'invio in data 29/1/2016, da parte del pensionato, della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità con la quale comunicava la situazione personale reddituale e quella del coniuge relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, si deve ritenere che l'indebito sia ripetibile perché scaturito da una omissione di comunicazioni da parte del titolare della prestazione collegata al reddito e non da errore imputabile all'ente previdenziale.

Considerato, tuttavia, che l'INPS nella propria memoria dà atto della riduzione del debito originario di € 6.892,33 ad € 856,65 per effetto della compensazione con gli arretrati riconosciuti a titolo di ripristino della integrazione al trattamento minimo da Gennaio 2015, si deve ritenere che la somma tuttora dovuta dal ricorrente sia pari ad € 856,65, con la conseguenza che l'ente convenuto deve restituire al pensionato le somme eventualmente trattenute in misura maggiore rispetto al detto importo di € 856,65.

Alla luce delle considerazioni svolte, condanna il ricorrente alla restituzione della somma di € 856,65 indebitamente percepita titolo di assegno di invalidità ordinaria per il periodo fino al 31/12/2014 e condanna l'ente previdenziale a restituire quanto eventualmente trattenuto oltre il limite della predetta somma, con interessi legali.

Stante la parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

In parziale accoglimento del ricorso, condanna il ricorrente alla restituzione della somma di € 856,65, dichiara il diritto del ricorrente a essere rimborsato di quanto eventualmente trattenuto oltre il limite della predetta somma e, per l'effetto, condanna INPS a restituire le somme eventualmente trattenute in misura maggiore rispetto a quella dovuta dal ricorrente, con interessi legali sino al soddisfo.

Spese compensate.

Lecce, li 1/7/2022

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane